

REGOLAMENTO DEL PROGRAMMA DI PRESTITI OBBLIGAZIONARI DENOMINATO “ BANCA DEL PIEMONTE SPA OBBLIGAZIONI A TASSO VARIABILE”

Il presente Regolamento disciplina i titoli di debito (le "Obbligazioni" e ciascuna una "Obbligazione") che Banca del Piemonte S.p.A. (l'"Emittente") emetterà, di volta in volta, nell'ambito del programma di emissioni obbligazionarie in euro denominato "Banca del Piemonte S.p.A. Obbligazioni a Tasso Variabile" (il "Programma").

In particolare, il presente Regolamento disciplina Obbligazioni che danno diritto al pagamento di Cedole periodiche, in corrispondenza delle Date di Pagamento, il cui ammontare è determinato moltiplicando il valore nominale per il tasso di interesse riferito al Parametro di Indicizzazione rilevato a cura dell'Emittente mediante consultazione di una Fonte (la "Fonte del Parametro") in corrispondenza delle Date di Rilevazione e, ove previsto, eventualmente maggiorato o diminuito di uno Spread espresso in punti percentuali ovvero in punti base ed arrotondato per eccesso o per difetto ad una determinata frazione decimale (l'"Arrotondamento").

Salvo quanto previsto dal presente Regolamento, le caratteristiche delle singole emissioni (ciascuna un "Prestito Obbligazionario" o un "Prestito") saranno indicate nelle Condizioni Definitive, prodotte secondo il modulo di cui al paragrafo 8 della presente Nota Informativa.

Le Condizioni Definitive relative ad un determinato Prestito Obbligazionario saranno pubblicate entro il giorno antecedente l'inizio del Periodo di Offerta (come di seguito definito) relativo a tale Prestito.

Articolo 1 - Importo e taglio delle Obbligazioni

In occasione di ciascun Prestito, l'Emittente indicherà nelle Condizioni Definitive l'ammontare totale del Prestito (l'"Ammontare Totale"), sempre espresso in Euro, il numero totale di Obbligazioni emesse a fronte di tale Prestito e il valore nominale di ciascuna Obbligazione (il "Valore Nominale").

L'Emittente potrà, durante il Periodo di Offerta, aumentare l'ammontare totale del singolo Prestito Obbligazionario, dandone comunicazione mediante apposito avviso da pubblicarsi sul sito internet dell'Emittente (www.bancadelpiemonte.it) e, contestualmente, trasmesso alla CONSOB.

Articolo 2 - Prezzo di emissione

Il prezzo a cui verranno emesse le Obbligazioni (il "Prezzo di Emissione") è pari al 100% del Valore Nominale. Non sono previste spese o commissioni esplicite a carico del sottoscrittore. Resta fermo che nell'ipotesi in cui la sottoscrizione delle Obbligazioni da parte degli investitori avvenisse ad una data successiva alla Data di Godimento, il Prezzo di Emissione dovrà essere maggiorato del rateo interessi.

Articolo 3 - Godimento e Durata

Le Obbligazioni saranno emesse con termini di durata che potranno variare, di volta in volta, in relazione al singolo Prestito.

Nelle Condizioni Definitive sarà indicata la data a far corso dalla quale le Obbligazioni incominciano a produrre interessi (la "Data di Godimento") e la data in cui le Obbligazioni cessano di essere fruttifere (la "Data di Scadenza").

Articolo 4 - Rimborso a scadenza

Alla Data di Scadenza, i portatori delle Obbligazioni (i "Portatori") riceveranno, a titolo di rimborso del Prestito Obbligazionario, un ammontare pari al Valore Nominale in unica soluzione.

Le Obbligazioni cesseranno di essere fruttifere dalla Data di Scadenza.

Articolo 5 - Cedole

Dalla data di godimento, le Obbligazioni fruttano, sul valore nominale, interessi a tasso variabile pagabili in via posticipata in rate trimestrali, semestrali o annuali alle Date di Pagamento degli Interessi specificate di volta in volta nelle Condizioni Definitive.

Il Tasso lordo di ogni cedola trimestrale, semestrale o annuale, per la prima cedola sarà prefissato dall'emittente e per le cedole successive sarà determinato come segue:

- (1) Nella Data di Rilevazione degli interessi, che sarà specificata di volta in volta nelle relative Condizioni Definitive, verrà rilevata la quotazione del Tasso EURIBOR (Euro Interbank Offered Rate) a tre, sei o dodici mesi, come indicato di volta in volta nelle relative Condizioni Definitive, rilevato a cura della FBE (Banking Federation of the European Union) e pubblicato sulla fonte Bloomberg, o sulla fonte indicata nelle Condizioni Definitive.
- (2) La quotazione dell'EURIBOR di cui al precedente punto (1) potrà essere incrementata o diminuita del Margine (Spread) che sarà indicato nelle Condizioni Definitive applicabili.
- (3) Il valore di cui al precedente punto (2) sarà diviso per il numero delle Date di Pagamento degli interessi previste in un anno (quattro, due o uno, come specificato di volta in volta nelle relative Condizioni Definitive).
- (4) Il valore di cui al precedente punto (3) sarà arrotondato per eccesso o per difetto ad una determinata frazione decimale (Arrotondamento), che sarà indicata nelle relative Condizioni Definitive.

La cedola così determinata, sarà pagabile in via posticipata alle Date di Pagamento degli Interessi specificate di volta in volta nelle Condizioni Definitive.

Qualora la data per il pagamento degli interessi coincidesse con un giorno non lavorativo, il pagamento verrà eseguito nel primo giorno lavorativo successivo, senza corresponsione di interessi per tale periodo aggiuntivo.

Per giorno lavorativo si intende qualsiasi giorno in cui il sistema TARGET¹ è operativo.

Qualora alla Data di Rilevazione degli Interessi non fosse possibile rilevare il tasso Euribor, verrà utilizzata la prima rilevazione utile immediatamente antecedente al giorno di rilevazione originariamente previsto.

Il responsabile del calcolo è la Banca del Piemonte SpA, con sede legale in Torino, Via Cernaia 7.

EVENTI DI TURBATIVA

Se il tasso Euribor non fosse rilevabile nel giorno previsto, verrà utilizzata la prima rilevazione utile immediatamente antecedente il giorno di rilevazione previsto.

Nel caso di non disponibilità del tasso Euribor per più di 10 giorni lavorativi, verrà utilizzato quale parametro di indicizzazione, il tasso Euro Libor (London Interbank Offered Rate), determinato a cura della BBA (British Bankers' Association) alla data di rilevazione prevista, la cui acquisizione viene effettuata sulla pagine del circuito Bloomberg (attualmente denominata BBAM) o, in alternativa, sul quotidiano "Il Sole – 24 Ore".

Per giorno lavorativo si intende qualsiasi giorno in cui il sistema TARGET è operativo.

Qualora nel corso della vita dell'obbligazione si verificano, relativamente ad uno o più parametri di indicizzazione cui è legato il prestito obbligazionario, eventi di natura straordinaria che ne modificano la struttura o ne compromettono l'esistenza, l'Agente per

¹ Trans-European Automated Real-Time Gross Settlement Express Transfer, Sistema di regolamento lordo in tempo reale che le banche centrali dell'Unione Europea hanno realizzato per la gestione dei pagamenti di importo rilevante in moneta unica. E' costituito dai sistemi di regolamento nazionali e dalle infrastrutture necessarie a collegarli.

il calcolo effettuerà, ove necessario, gli opportuni correttivi, quali la sostituzione del parametro di indicizzazione, gli aggiustamenti o le modifiche per mantenere nella massima misura possibile inalterate le caratteristiche finanziarie originarie delle obbligazioni, secondo le modalità che saranno di volta in volta indicate nelle Condizioni Definitive.

Articolo 6 – Condizioni di sottoscrizione

Secondo quanto indicato di volta in volta nelle Condizioni Definitive relative alle singole offerte, i Prestiti Obbligazionari potranno essere sottoscritti senza che l'offerta sia subordinata ad alcuna condizione, oppure potranno essere sottoscritti esclusivamente con l'apporto di cd. "denaro fresco" da parte del potenziale investitore per tale intendendosi nuove disponibilità accreditate dal sottoscrittore presso Banca del Piemonte S.p.A. a partire dalla data di quattro settimane di calendario antecedenti quella di inizio del collocamento della singola offerta e rientranti nelle seguenti casistiche: (a) versamenti di denaro contante o assegni; (b) bonifici provenienti da istituti diversi da Banca del PiemonteSpA.; (c) liquidità derivante da disinvestimenti di prodotti finanziari trasferiti da istituti diversi dall'Emittente. Non sono considerate nuove disponibilità le somme già depositate o derivanti dal rimborso e/o dalla vendita di prodotti finanziari detenuti presso l'Emittente.

Articolo 7 – Collocamento

Gli investitori potranno aderire al Prestito presentando presso le sedi e la rete di filiali della Banca del Piemonte l'apposito modulo di adesione.

L'adesione al Prestito potrà essere effettuata nel corso del periodo di offerta (il "Periodo di Offerta"), la cui durata sarà indicata nelle Condizioni Definitive del singolo Prestito.

E' fatta salva la facoltà dell'Emittente di estendere il Periodo di Offerta dandone comunicazione mediante apposito avviso da pubblicarsi sul sito internet della Banca del Piemonte (www.bancadelpiemonte.it) e, contestualmente, trasmesso alla CONSOB.

Nel corso del Periodo di Offerta, gli investitori dovranno sottoscrivere un numero di Obbligazioni non inferiore ad una o al maggior numero indicato nelle Condizioni Definitive (il "Lotto Minimo"). L'importo massimo sottoscrivibile potrà essere stabilito di volta in volta nelle Condizioni Definitive ed in ogni caso non potrà essere superiore all'ammontare totale di ciascun Prestito. L'Emittente provvederà a soddisfare le richieste di sottoscrizione così pervenute, secondo l'ordine cronologico di prenotazione ed entro i limiti dell'importo massimo disponibile che l'Emittente avrà definito.

La chiusura anticipata sarà comunicata al pubblico con apposito avviso da pubblicarsi su sul sito dell'Emittente (www.bancadelpiemonte.it) e, contestualmente, trasmesso alla CONSOB.

Articolo 8 - Forma di circolazione

Le Obbligazioni saranno accentrate presso la Monte Titoli S.p.A. in regime di dematerializzazione ai sensi del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 (TUF) e successive modificazioni e integrazioni.

Articolo 9 - Servizio del prestito

Il pagamento delle Cedole nonché la liquidazione del Valore Nominale avrà luogo esclusivamente per il tramite della Monte Titoli S.p.A. e degli intermediari ad essa aderenti.

Qualora la scadenza di pagamento di un qualsiasi importo dovuto ai sensi del presente Prestito Obbligazionario (tanto a titolo di rimborso del capitale quanto a titolo di pagamento di interessi) maturasse in un giorno che non è un giorno lavorativo bancario, tale pagamento verrà eseguito il primo giorno lavorativo bancario immediatamente successivo, senza che ciò comporti la spettanza di alcun importo aggiuntivo agli Obbligazionisti.

Ai fini del presente regolamento per “giorno lavorativo bancario” si intende un qualsiasi giorno in cui il sistema TARGET² sia aperto per la sua normale attività.

Articolo 10 - Regime Fiscale

Quanto segue è una sintesi del regime fiscale proprio delle obbligazioni applicabile alla data di pubblicazione della presente Nota Informativa a certe categorie di investitori residenti in Italia che detengono le obbligazioni non in relazione ad una impresa commerciale. Eventuali variazioni al regime fiscale applicabili alla data di godimento delle Obbligazioni saranno indicate nelle Condizioni Definitive del singolo Prestito.

Redditi di capitale: agli interessi, premi ed altri frutti delle Obbligazioni è applicabile l'imposta sostitutiva dell'imposta sui redditi nella misura attualmente in vigore del 12,50%, ai sensi delle disposizioni di leggi vigenti.

Redditi diversi: le plusvalenze diverse da quelle conseguite nell'esercizio di imprese commerciali, realizzate mediante cessioni a titolo oneroso, ovvero rimborso delle Obbligazioni, sono soggette ad imposta sostitutiva nella misura del 12,50%.

Le plusvalenze e le minusvalenze sono determinate secondo i criteri stabiliti dall'art. 82 del TUIR e successive modifiche e saranno tassate in conformità alle disposizioni di cui all'art. 5 o dei regimi opzionali di cui agli artt. 6 (risparmio amministrato) o 7 (risparmio gestito) del D.Lgs. 461/97.

Sono altresì a carico degli obbligazionisti ogni altra imposta e tassa presente e futura che per legge colpiscono o dovessero colpire le presenti Obbligazioni, i relativi interessi ed ogni altro provento ad esse collegato.

Articolo 11 - Quotazione e negoziazione

Non è correntemente prevista la richiesta di ammissione alla negoziazione di alcun mercato regolamentato delle Obbligazioni rappresentanti i Prestiti Obbligazionari da emettersi nell'ambito del presente Programma. L'Emittente si riserva tuttavia il diritto di richiederne l'ammissione a negoziazione presso i mercati regolamentati organizzati e gestiti dalla Borsa Italiana S.p.A. ovvero altri mercati regolamentati, italiani od anche esteri, e di adottare tutte le azioni a ciò necessarie.

In caso di ammissione a quotazione delle Obbligazioni su mercati regolamentati, l'Emittente ne darà comunicazione ai portatori delle Obbligazioni con le modalità di cui al successivo articolo 13.

L'Emittente si riserva inoltre la facoltà di richiedere in un momento futuro l'ammissione alla negoziazione sul Sistema Multilaterale di Negoziazione (Multilateral Trading Facility - MTF) EuroTLX; in questo contesto l'Emittente svolgerà la sola attività di ricezione e trasmissione ordini.

L'Emittente si impegna a operare, direttamente (come Internalizzatore non Sistemico) o attraverso un soggetto terzo (il quale opererà in qualità di Internalizzatore Sistemico), in modo da fornire su base continuativa prezzi di acquisto e di vendita, nonché assicurare adeguata liquidità ai Titoli.

Pertanto l'Emittente, qualora operi direttamente (come Internalizzatore non Sistemico), assicurerà il mercato secondario delle Obbligazioni, in linea con le consolidate prassi di mercato, quotando i titoli tendenzialmente al prezzo di emissione. Tale modalità ha come effetto la riduzione della volatilità del prezzo, sterilizzando quindi gli effetti dovuti allo

² Trans-European Automated Real-Time Gross Settlement Express Transfer, Sistema di regolamento lordo in tempo reale che le banche centrali dell'Unione Europea hanno realizzato per la gestione dei pagamenti di importo rilevante in moneta unica. E' costituito dai sistemi di regolamento nazionali e dalle infrastrutture necessarie a collegarli.

sconto immediato sul mercato secondario delle commissioni implicite di up-front contenute nei prezzi di emissione.

Articolo 12 - Termini di prescrizione

I diritti degli Obbligazionisti si prescrivono nel termine di dieci anni dalla Data di Scadenza per quanto concerne il pagamento, a titolo di rimborso, del Valore Nominale e in cinque anni dalla relativa data di pagamento della Cedola per quanto concerne il pagamento delle Cedole.

Articolo 13 – Comunicazioni

Tutte le comunicazioni dall'Emittente agli obbligazionisti saranno effettuate, ove non diversamente disposto dalla legge, mediante avviso pubblicato sul sito dell'Emittente, www.bancadelpiemonte.it.

Articolo 14 - Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi

Le Obbligazioni non sono coperte dalla garanzia del Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi.

Articolo 15 - Legge applicabile e foro competente

Il presente Regolamento è sottoposto alla legge italiana. Per qualsiasi controversia connessa con le presenti Obbligazioni sarà competente, in via esclusiva, il Foro di Torino ovvero, ove l'obbligazionista rivesta la qualifica di consumatore ai sensi e per gli effetti dell'art. 1469 bis c.c. e degli artt. 33 e 63 del codice del consumo (Decreto Legislativo 6 settembre 2005 n. 206), il foro di residenza o domicilio elettivo di quest'ultimo.

Articolo 16 - Modifiche al Regolamento

Senza necessità del preventivo assenso degli obbligazionisti, l'Emittente potrà apportare al presente Regolamento le modifiche che esso ritenga necessarie ovvero anche solo opportune al fine di eliminare errori materiali, ambiguità od imprecisioni nel testo ovvero al fine di integrare il medesimo, a condizione che tali modifiche non pregiudichino i diritti e gli interessi degli obbligazionisti.

Articolo 17 - Restrizioni alla negoziabilità

Le obbligazioni potranno essere liberamente proposte, trasferite o vendute, direttamente o indirettamente in conformità alle norme ed ai regolamenti vigenti in Italia.

Le Obbligazioni non sono strumenti registrati nei termini richiesti dai testi in vigore del "United States Securities Act" del 1933: conformemente alle disposizioni del "United States Commodity Exchange Act", la negoziazione delle Obbligazioni non è autorizzata dal "United States Commodity Futures Trading Commission" ("CFTC"). Le Obbligazioni non possono in nessun modo essere proposte, vendute o consegnate direttamente o indirettamente negli Stati Uniti d'America o a cittadini statunitensi.

Le Obbligazioni non possono essere vendute o proposte in Gran Bretagna, se non conformemente alle disposizioni del "Public Offers of Securities Regulations 1995" e alle disposizioni applicabili dal "FSMA 2000".

Il prospetto di vendita può essere reso disponibile solo alle persone designate dal "FSMA 2000".

Articolo 18 - Varie

Le Condizioni Definitive costituiscono parte integrante del presente Regolamento.

Il possesso delle Obbligazioni comporta la piena conoscenza ed accettazione di tutte le condizioni di cui al presente regolamento, come di volta in volta integrate o modificate dalle relative Condizioni Definitive. A tal fine, il presente regolamento sarà depositato presso le sedi e la rete di filiali dell'Emittente.